

1. Se il *rifiuto*, da parte di uno Stato membro, di esonere totalmente o parzialmente il cittadino di un altro Stato membro, prestatore di servizi in detto (primo) Stato membro, dal pagamento in quest'ultimo dei contributi di previdenza sociale relativi alla sua qualità di lavoratore autonomo per l'attività da lui ivi esercitata a titolo accessorio, mentre è assicurato in via principale in detto altro Stato membro in qualità di lavoratore subordinato, per il solo motivo che *la sua attività di lavoratore subordinato viene esercitata «abitualmente e in via principale» fuori del territorio dello Stato membro in cui viene effettuata la prestazione*, sia o no compatibile con la lettera e/o lo spirito degli articoli 7, 8, paragrafi 1 e 7, 52, 59, primo comma, 60, terzo comma, e 65 del trattato di Roma del 25 marzo 1957 che istituisce la CEE (ratificato con la legge belga 2 dicembre 1957).
2. E, in caso negativo, se le disposizioni comunitarie in vigore non siano incompatibili con i paragrafi 1 e 3 dell'articolo 35 del regio decreto (belga) 19 dicembre 1967, recante regolamento generale di attuazione del regio decreto 27 luglio 1967, n. 38, che organizza il regime previdenziale dei lavoratori autonomi nel senso che questi testi considererebbero come «un'altra attività professionale» — diversa da quella di lavoratore autonomo — solo un'attività esercitata comunque *nel Belgio*, anche nel caso in cui non lo indichino espressamente.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance di Nancy (prima sezione), con sentenza 7 maggio 1987, nella causa sig. François Sargos contro la Direzione delle imposte nella persona del Direttore degli uffici fiscali del dipartimento della Meurthe-et-Moselle

(Causa 149/87)

(87/C 158/09)

Con sentenza 7 maggio 1987, pervenuta nella cancelleria della Corte il 13 maggio 1987, nella causa sig. François Sargos contro la Direzione delle imposte nella persona del Direttore degli uffici fiscali del dipartimento della Meurthe-et-Moselle, il Tribunal de grande instance di Nancy (prima sezione) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 95 del trattato di Roma vada interpretato nel senso che vieta ad uno Stato membro di assoggettare gli autoveicoli di potenza fiscale superiore ad un determinato limite ad un'imposta differenziale il cui importo aumenta con progressione geometrica in relazione a detta potenza fiscale, criterio espresso a sua volta da una formula che si risolve nell'includere nel sistema di progressione geometrica summenzionato qualsiasi veicolo di una determinata cilindrata che non è prodotto in Francia e che è importato in particolare da altri Stati membri».

Cancellazione dal ruolo della causa 7/84 ⁽¹⁾

(87/C 158/10)

Con ordinanza 8 aprile 1987 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa 7/84: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.

⁽¹⁾ GU n. C 34 del 9. 2. 1984.

Cancellazione dal ruolo della causa 126/84 ⁽¹⁾

(87/C 158/11)

Con ordinanza 26 marzo 1987 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa 126/84: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda.

⁽¹⁾ GU n. C 149 del 7. 6. 1984.

Cancellazione dal ruolo della causa 195/85 ⁽¹⁾

(87/C 158/12)

Con ordinanza 8 maggio 1987 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa 195/85: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Danimarca.

⁽¹⁾ GU n. C 185 del 25. 7. 1985.

Cancellazione dal ruolo della causa 366/85 ⁽¹⁾

(87/C 158/13)

Con ordinanza 8 maggio 1987 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa 366/85: Commissione delle Comunità europee contro Italia.

⁽¹⁾ GU n. C 333 del 21. 12. 1985.